

ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (ASPl): CHIARIMENTI INPS

A decorrere dal 1° gennaio 2013 entra in vigore l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPl), prevista dall'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 (1) con la funzione di fornire un'indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

L'ASPl – che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria, si caratterizza per l'ampliamento della platea dei soggetti tutelati (ad es. gli apprendisti), per l'aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario e da maggiorazioni contributive.

L'INPS, con la circolare 14 dicembre 2012 n. 140, ha illustrato l'ambito di applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento della nuova assicurazione, unitamente alle istruzioni operative.

L'ASPl erogherà un trattamento di sostegno al reddito in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sostituendo le preesistenti indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali e l'indennità di disoccupazione speciale edile nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223/91.

La legge introduce un'ulteriore nuova misura, mini ASpl (2), destinata a sostituire la precedente indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.

Per il finanziamento delle assicurazioni ASPl e mini ASpl, la legge n. 92/2012 dispone l'obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni (1):

- ordinario;
- addizionale;
- contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.

Contributo ordinario

Il finanziamento dell'ASPl avviene attraverso la contribuzione in precedenza utile per la generalità delle aziende ai fini della indennità di disoccupazione.

La circolare fornisce le precisazioni riguardanti il contributo ordinario, le riduzioni del contributo ordinario, l'allineamento graduale dell'aliquota contributiva.

Apprendisti

In relazione all'estensione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego al personale apprendista, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta la contribuzione ASPl a carico del datore di lavoro in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti. Il contributo ASPl per gli apprendisti è dovuto anche, dai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, che beneficiano dell'agevolazione prevista dalla Legge n. 183/2011 (3).

Contributo addizionale

A decorrere dai periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è previsto un contributo addizionale, pari all'1,40%, dovuto dai datori di lavoro per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

La circolare precisa che il contributo addizionale riguarda tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato in essere al 1 gennaio 2013 e non solamente quelli instaurati a far tempo dalla stessa data.

Aderente a:

Non è dovuta tale contribuzione aggiuntiva per:

- lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, nonché per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011;
- apprendisti;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001.

Restituzione del contributo addizionale

Il contributo dell'1,40% potrà essere recuperato, superato il periodo di prova, dai datori di lavoro che alla scadenza trasformano il rapporto in un contratto a tempo indeterminato, nel limite massimo di sei mensilità.

La restituzione può avvenire anche se il datore di lavoro, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassume il medesimo lavoratore a tempo indeterminato. In tal caso, è prevista una riduzione corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione.

Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni

In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è previsto che i datori di lavoro siano tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.

Fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento di tale contributo i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità.

Inoltre, il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:

- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai C.C.N.L.;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

In merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento, l'INPS si riserva di fornire successive indicazioni.

(1) Legge 28 giugno 2012 n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

(G.U. 3 luglio 2012 n. 153 – S.O. n. 136) Il testo è consultabile nel sito del Ministero del Lavoro all'indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdoonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf

(2) L'INPS, con il messaggio n. 20774 del 17 dicembre 2012, consultabile all'indirizzo (<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%2020774%20del%2017-12-2012.htm&iDDalPortale=&iDLink=-1>) ha fornito alcune indicazioni riguardanti l'Indennità di disoccupazione "mini-ASpl 2012".

(3) Il testo della circolare INPS 2 novembre 2012 n. 128 ed il relativo commento sono stati pubblicati nel sito di APINDUSTRIA – Servizi – Archivio documenti - settore Sindacale in data 19 novembre 2012.

Si allega la circolare INPS 14 dicembre 2012 n. 140.

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.

Brescia, 18 dicembre 2012